

Prefettura - UTG di L'Aquila  
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale dell'Abruzzo

Agenzia Segretari - AS  
gascp\_aa

N. 6210  
13/2/13

**IL PREFETTO**

**VISTO** l'art. 11, comma 1, del D.P.R. 465 del 4/12/1997 il quale stabilisce che "Il segretario comunale iscritto all'Albo Nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato alla Sezione dell'Albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale può richiedere l'iscrizione a non più di altre tre Sezioni Regionali dell'Albo. In tal caso, il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle Sezioni Regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'Albo Regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonché delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104";

**CONSIDERATO** che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

**VISTO** l'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

**VISTA** la nota del Ministro dell'Interno - Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di Regione sono stati invitati ad assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

**VISTA** la deliberazione n. 134 del 29.5.2000, con la quale il C.d.A. dell'ex Agenzia Nazionale nel fissare criteri e modalità di compilazione degli elenchi aggiuntivi di cui all'art. 11, commi 1 e 2. del D.P.R. n. 465/97, ha stabilito che il C.d.A. regionale (ora Prefetto) deve determinare la capienza, di ciascun elenco aggiuntivo per fasce professionali;

**RITENUTO** di dover provvedere a quanto sopra per l'anno 2013;

**CONSIDERATO** che sono pervenute alla data del 31/1/2013 n. 8 domande di iscrizione negli elenchi aggiuntivi per l'anno 2013, così ripartite: fascia A= 1, fascia B= 7 e fascia C= 0;

**CONSIDERATO** che nell'Albo di questa Sezione Regionale sono iscritti quattro segretari di fascia B in posizione di disponibilità;

**CONSIDERATO** che le sedi di segreteria vacanti di questa Regione sono 50, così ripartite: classe IV=43, classe III=7, classe II=0, classe I/A=1 (Comune Pescara);

Prefettura - UTG di L'Aquila  
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale dell'Abruzzo

---

**CONSIDERATO** che il contingente di disponibilità per le nomine ex art. 11/4° comma del D.P.R. n. 465/97 è il seguente:  
Per sedi con popolazione da 10.001 a 65.000 abitanti = 0  
Per sedi con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti = +7  
Per sedi con popolazione fino a 3.000 abitanti = +43

**DECRETA**

La capienza dell'elenco aggiuntivo dell'anno 2013 nel modo seguente:

**Fascia professionale C = n. 0 posti**

**Fascia professionale B = n. 7 posti**  
(Limitatamente alle nomine in sedi fino a 10.000 abitanti)

**Fascia professionale B = n. 0 posti**  
(limitatamente alle nomine in sedi da 10.001 a 65.000 abitanti)

**Fascia professionale A = 0 posto**  
(limitatamente alle nomine in sedi da 10.001 a 65.000 abitanti)

Il presente provvedimento è inviato al Ministero dell'Interno ex Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Servizio Albo Regionale è incaricato della esecuzione del presente provvedimento.

p. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO VICARIO  
(dott. G. Guetta)

